



Al Cardinale Arcivescovo di Firenze

Considerata la necessità di procedere ad un ulteriore riassetto delle Parrocchie dell'Arcidiocesi secondo criteri più rispondenti alle attuali esigenze pastorali ed alla mutata distribuzione della popolazione;

vista la richiesta presentata il 3 Febbraio 2021 da Don Giovanni Momigli, Amministratore Parrocchiale dell'ente Parrocchia di S. Zanobi a Casignano;

constatato che in sede vicariale è stato attentamente valutato il da farsi e che il Consiglio Presbiterale (cfr. Can 515, §2 del Codice di Diritto Canonico), nell'adunanza del 4 Febbraio 2021, ha dato parere favorevole;

non escludendo che siano prese successivamente in considerazione opportune modifiche di confini,

DECRETO

che col presente Provvedimento venga soppressa la Parrocchia di S. Zanobi a Casignano, posta nel Vicariato di Scandicci, con sede in Via S. Zanobi, 3, C. A. P. 50018, Comune di Scandicci (FI), Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 29.11.1986, art. 1, n. 276, iscritto nel registro delle persone giuridiche della Prefettura n. 304, codice fiscale: 94019720484, con le determinazioni che seguono.

I. Il territorio della Parrocchia soppressa viene assegnato come da descrizione unita al presente Provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

II. La chiesa di S. Zanobi a Casignano, che, come sopra disposto, viene a trovarsi situata nel territorio della Parrocchia di S. Maria a Scandicci, perde le prerogative di chiesa parrocchiale e l'esercizio del Culto Divino è pertanto regolato a norma dei Canoni 1219 e 1221 del Codice di Diritto canonico.

III. La chiesa di S. Zanobi a Casignano e gli eventuali beni della Parrocchia così soppressa sono assegnati alla Parrocchia di S. Maria a Scandicci, posta nel Vicariato di Scandicci, con sede in Piazza Benini, 1, C. A. P. 50018, Comune di Scandicci (FI), Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 29.11.1986, art. 1, n. 281, iscritto nel registro delle persone giuridiche della Prefettura, codice fiscale: 94005440483.

Il presente Decreto verrà esposto per due Domeniche all'albo delle chiese parrocchiali interessate ed entrerà in vigore dal momento della sua annotazione ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 222/1985, nonché dell'art. 12 del D. P. R. n. 33 del 17 Febbraio 1987, in seguito alla relativa

comunicazione al Ministero dell'Interno - Direzione Generale Affari di Culto - Divisione Affari di Culto Cattolico.

Sarà cura del Legale Rappresentante della Parrocchia destinataria dei beni in narrativa, provvedere a richiedere le trascrizioni di questo Decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Dato in Firenze, dalla Curia Arcivescovile, addì 30 Marzo 2022.



Il Cancelliere

L'ARCIVESCOVO

